



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO AMBIENTE

Via Camozzi, 95 - Passaggio Canonici Lateranensi, 10 - 24100 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597
Http:// www.provincia.bergamo.it - Email: segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it

Prot. n° **34171** 09-11/GN/CC
avvio procedimento sospensione berco tris

Bergamo, **02 APR. 2013**

TRASMISSIONE TELAFAX

Oggetto: Avvio procedimento finalizzato all'assunzione di un provvedimento di sospensione dell'attività
Berco Srl Via Ninola, 34 - Calcinatè

Spett.le Berco S.r.l.
Via Ninola, 34
24050 CALCINATE (BG)
FAX 035.4423302

E, p.c.

Al Comune di Calcinatè
Piazza V. Veneto, 9
24050 CALCINATE (BG)
FAX 035.4493390

All'ARPA della Lombardia
Dipartimento di Bergamo
Via C. Maffei, 4
24125 BERGAMO
FAX 035.4221860

All'ASL della Provincia di Bergamo
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via Borgo Palazzo, 130
24100 BERGAMO
FAX 035.2270486

RICHIAMATE:

- la D.D. n. 263 del 4.2.2011 (come modificata dalla D.D. n. 371 del 16.2.2012), con la quale alla ditta Berco S.r.l. è stata rinnovata, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani presso l'impianto sito in comune di Calcinatè, Via Ninola, 34. Al punto 2 del provvedimento è determinato "*di dare atto dell'impegno, espresso dalla ditta Berco S.r.l. nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 16.12.2010, a presentare agli Enti un progetto di aggiornamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili entro 6 mesi (da intendersi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento) e che il parere favorevole espresso nella Conferenza dei Servizi al rinnovo autorizzativo è stato espresso fermo restando il suddetto impegno*";
- la D.D. n. 2812 del 30.10.2012 di "*Diffida e sospensione parziale dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 263 del 4.2.2011 e s.m.i. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani presso l'impianto sito in comune di Calcinatè, Via Ninola, 34 della ditta Berco S.r.l.*" con la quale, tra l'altro;



- sono state disposte al punto 1 lett. b) del provvedimento le seguenti limitazioni/condizioni in ordine all'esercizio dell'impianto della ditta Berco s.r.l.:
 - b. *a partire dal 01.01.2013 e fino al 31.03.2013 la potenzialità autorizzata viene ridotta in misura del 25% per un quantitativo massimo riferito al suddetto periodo pari a:*
 - *5.625 t di "rifiuti umidi" da riservarsi in via assolutamente prioritaria al conferimento della FORSU (CER 200108) proveniente dai Comuni bergamaschi;*
 - *9.375 t di "rifiuti verdi" da riservarsi prioritariamente ai conferimenti provenienti dai Comuni bergamaschi;"*
- Berco s.r.l. è stata diffidata a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, un progetto di aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto di Calcinate (con riserva di revoca delle limitazioni di cui alla lett. b) a fronte dell'ottemperanza alla diffida);
- è stato stabilito, in adempimento all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, che, ove dovesse protrarsi l'inerzia della ditta in ordine alla presentazione del progetto di aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto di Calcinate di cui al precedente punto, sarebbe stata valutata l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, non escluso l'avvio del procedimento volto all'emanazione del provvedimento di revoca della autorizzazione di cui alla D.D. n. 263 del 4.2.2011;

VISTE:

- la nota provinciale n. 7340 del 23.1.2013 con la quale, in riferimento alla nota della Berco S.r.l. n. 332/2012 del 18.12.2012, è stato evidenziato che la Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 aveva subordinato il proprio parere favorevole al rinnovo autorizzativo dell'impianto esistente alla presentazione del progetto di aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili del medesimo impianto, mentre la documentazione trasmessa in allegato alla nota si riferiva ad un'ipotesi di ampliamento dell'impianto di Calcinate (sia di superficie che di potenzialità), che pareva, peraltro, prodotta al solo fine di confermare la non volontà della ditta di intervenire su detto impianto;
- la nota provinciale n. 21844 del 1.3.2013 con la quale la ditta Berco s.r.l. è stata diffidata dal superare i limiti quantitativi in ingresso fissati dai provvedimenti in forza dei quali è autorizzata ad operare (in particolare D.D. n. 263 del 04.02.2011 e, relativamente al periodo 1.1.2013 – 31.3.2013, D.D. n. 2812 del 30.10.2012). Con la medesima nota è stato rilevato come non fosse ancora pervenuto il progetto di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto di Calcinate, *inottemperanza che sostiene le limitazioni disposte con D.D. n. 2812 del 30.10.2012;*
- la nota datata 4.3.2013 dei Comuni di Calcinate, Mornico al Serio, Palosco e Palazzolo sull'Oglio di diffida alla Provincia di Bergamo a *"dare avvio al procedimento volto all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani presso l'impianto sito in Comune di Calcinate, via Ninola, 34"*;
- la successiva nota del 6.3.2013 con la quale il Sindaco del Comune di Calcinate, in relazione alla nota che precede, *"a parziale rettifica di quanto scritto e firmato"*, nell'espimere di *"Non avere mai in alcuna sede espresso determinazioni che affermino l'esistenza delle condizioni idonee a dare avvio al procedimento volto all'emanazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed urbani dell'impianto di compostaggio di Berco S.r.l. in Calcinate"*, ha comunque ribadito l'esigenza di realizzare l'adeguamento alle migliori tecnologie del medesimo impianto *"nel più breve tempo possibile"*;
- la nota provinciale n. 28635 del 19.3.2013 con la quale, avendo rilevato, in esito a specifico sopralluogo all'impianto, che mantenendo il ritmo di conferimento in atto si sarebbe determinato prima del 31.3.2013 il supero dei limiti quantitativi fissati al punto 1 lettera b) dalla D.D. n. 2812 del 30.10.2012, la ditta Berco S.r.l., è stata nuovamente diffidata dal superare i limiti

quantitativi in ingresso fissati dal provvedimento D.D. n. 2812 del 30.10.2012 (relativamente al periodo 1.1.2013 – 31.3.2013) e, in tale ambito, è stato, tra l'altro, prescritto alla medesima ditta che l'esaurimento delle residue potenzialità di trattamento autorizzate al 31.3.2013 sia di rifiuti "umidi" che "verdi" doveva essere riservato ai soli conferimenti provenienti dai Comuni bergamaschi;

- la nota della Berco S.r.l. n. 249/2013 del 20.3.2013 con la quale la ditta, "prendendo suo malgrado atto in data odierna ... omissis ... della mancata revoca della Determina Dirigenziale n. 2812 del 30 Ottobre 2012, nonostante la presentazione del progetto di non fattibilità presentato nel mese di Dicembre successivo", ha comunicato che, a partire dal 20.3.2013 e fino al 31.3.2013, i rifiuti eccedenti i quantitativi fissati dalla D.D. n. 2812 del 30.10.2012 per il periodo 1.1.2013 – 31.3.2013 sarebbero stati trasferiti per il loro trattamento ad altro impianto. "E ciò lasciando salvi ed impregiudicati i diritti, anche di ordine economico, e gli interessi fatti valere dalla stessa scrivente nel giudizio n. 119/2013 R.G. pendente dinanzi al TAR PER LA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA" (ricorso presentato dalla ditta Berco S.r.l. per l'annullamento della D.D. n. 2812 del 30.10.2012, notificato alla Provincia di Bergamo in data 7.1.2013);
- la nota provinciale n. 29836 del 21.3.2013 con la quale, con riferimento alla nota che precede è stato evidenziato che "Non corrisponde al vero che solo "in data odierna e con comunicazione Prot. n. 28635-09/11 GN" codesta ditta sarebbe venuta a conoscenza "della mancata revoca della Determinazione Dirigenziale n.2812 del 30 Ottobre 2012, nonostante la presentazione del progetto di non fattibilità presentato nel mese di Dicembre successivo", in quanto:
 1. con nota provinciale prot. n. 7340 del 23.01.2013 era già stato evidenziato che "La Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 aveva subordinato il proprio parere favorevole al rinnovo autorizzativo dell'impianto esistente alla presentazione del progetto di aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili del medesimo impianto, mentre la documentazione trasmessa in allegato alla nota di codesta ditta del 18.12.2012" si riferiva "ad un'ipotesi di ampliamento dell'impianto di Calcinate (sia di superficie che di potenzialità)", che pareva, peraltro, prodotta "al solo fine di confermare la non volontà di codesta ditta di intervenire su detto impianto";
 2. con nota provinciale prot. n. 21844 del 01.03.2013 era stato rilevato come a quella data non fosse "ancora pervenuto il progetto di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto in oggetto, inottemperanza che sostiene le limitazioni disposte con D.D. n. 2812 del 30.10.2012".

Riguardo al punto 1, non può che ribadirsi che quanto prodotto da codesta ditta è cosa ben diversa dal richiesto aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto esistente, cui la Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 aveva subordinato il proprio parere favorevole al rinnovo autorizzativo. E' evidente il tentativo di codesta ditta di sottrarsi ancora una volta, con la presentazione di documentazione inconferente e che risponde a ben diverse esigenze e finalità, all'onere della presentazione del progetto di adeguamento tecnologico dell'esistente impianto di Calcinate (senza incrementi di potenzialità) nel senso prospettato dalla Conferenza dei Servizi e come da impegno assunto da codesta ditta (ciò a prescindere dalla considerazione che dalla lettura delle relazioni prodotte non appaiono peraltro emergere elementi preclusivi del progetto considerato, sia pure riferito ad un'ipotesi di ampliamento dell'impianto esistente).

Il richiesto progetto non può che nascere dalla valutazione e definizione, calate sull'esistente impianto e sue diverse sezioni, dei possibili interventi di adeguamento alle migliori tecnologie sia di carattere operativo gestionale che ristrutturativo.

A tale incombenza codesta ditta si è sin qui sottratta.";

ATTESO che:

- a tutto il 31.3.2013 Berco S.r.l. non ha presentato il progetto di aggiornamento alle migliori tecnologie disponibili dell'impianto di Calcinante di cui alla D.D. n. 263 del 4.2.2011, per cui deve essere "valutata l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti";
- l'impianto in parola rientra tra gli impianti "strategici" come definiti dalla pianificazione provinciale in materia di rifiuti e ad esso conferiscono attualmente la FORSU (CER 200108) oltre 60 Comuni bergamaschi;
- la revoca dell'autorizzazione (che comporterebbe la definitiva chiusura di un impianto di Piano con le connesse implicazioni di grave danno economico, perdita occupazionale, ecc.) dovrebbe quindi essere presa in considerazione come *estrema ratio*, non prima di avere utilizzato appieno la leva della sospensione (da parziale ad integrale);
- la scelta dei provvedimenti da assumersi deve inoltre misurarsi anche con l'esigenza, che permane, di evitare turbative nel regolare svolgimento del servizio pubblico di raccolta e trattamento dei rifiuti conferiti presso l'impianto, in particolare per quanto riguarda la FORSU (CER 200108) raccolta dai Comuni bergamaschi, in una fase in cui, anche in rapporto ad altri impianti provinciali, la gestione/programmazione dei conferimenti per la rimanente parte del 2013 sconta gli impegni contrattuali già assunti;

RITENUTO che al contemperamento dei diversi elementi di cui sopra si possa pervenire con l'emissione di un nuovo provvedimento di sospensione parziale dell'impianto (nel senso di riduzione della potenzialità di trattamento) che, per quanto riguarda in particolare il trattamento dei "rifiuti umidi", ne limiti l'esercizio al soddisfacimento del solo fabbisogno di FORSU (CER 200108) dei Comuni bergamaschi già conferitori, con contestuale proporzionale riduzione dei "rifiuti verdi";

RILEVATO altresì che:

- l'aggiornamento tecnologico dell'impianto esistente rappresenta la condizione a cui la Conferenza dei Servizi del 16.12.2010 aveva subordinato il proprio parere favorevole al rinnovo autorizzativo ed è volto in particolare a garantire che la prosecuzione dell'esercizio dello stesso avvenga senza arrecare disagi e/o molestie ai territori circostanti;
- al punto 14 della D.D. n. 263 del 4.2.2011 si fa presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete, in particolare, accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'autorizzazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

si comunica l'avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di un provvedimento che, in rapporto al trattamento dei "rifiuti umidi", limiti l'esercizio dell'impianto al solo soddisfacimento del fabbisogno di FORSU (CER 200108) dei Comuni bergamaschi già conferenti, con contestuale proporzionale riduzione dei "rifiuti verdi" (sospensione parziale, intesa quale limitazione delle potenzialità di trattamento, dell'attività autorizzata con D.D. n. 263 del 4.2.2011).

In tale ambito si comunica altresì che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è individuato nella persona del Funzionario Agro-Ambientale Ing. Giorgio Novati, mentre l'Istruttore assegnatario è il P.ch. Ivan Corti il cui recapito telefonico è 035/387554, al quale ci si potrà rivolgere per notizie o visione degli atti;
- il provvedimento di sospensione sarà assunto con Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della presente, salvo che codesta ditta non provveda a fornire, entro il medesimo termine, il progetto di aggiornamento dell'impianto di Calcinante.

La presente comunicazione è inviata ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di questa Provincia, nonché degli artt. 7 e 8 della L. 241/90.

La presente comunicazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni.

Distinti saluti.

Il Funzionario Agro-Ambientale
Ing. Giorgio Novati

*Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2*

